

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXLII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	1633	Modifiche ed aggiunte alle disposizioni del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, relative alla sistemazione e alla liquidazione dei contratti di guerra. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2350)	1645
Comunicazioni del Presidente:		PRESIDENTE	1645, 1646
PRESIDENTE	1634	PETRILLI, <i>Relatore</i>	1646
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1646
Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 210 milioni. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2286)	1634	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	1634	Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato di 20 milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari. (2290)	1647
DE PALMA, <i>Relatore</i>	1634	PRESIDENTE	1647, 1648, 1649
AMENDOLA PIETRO	1634	ARCAINI, <i>Relatore</i>	1647, 1648
GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1635	GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1648
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		FERRERI	1648
Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava in esecuzione dell'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Roma il 23 dicembre 1950. (2045)	1635	BARBINA	1649
PRESIDENTE	1635, 1637, 1640, 1641, 1643, 1644, 1645	Votazione segreta:	
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	1635, 1637, 1640, 1641, 1643, 1644, 1645	PRESIDENTE	1649
GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1636		
1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645			
CHIOSTERGI	1636, 1637		
BARTOLE	1938, 1640, 1641, 1643, 1645		
PESENTI	1642, 1643, 1645		
WALTER	1643		
AMENDOLA GIORGIO	1643		

La seduta comincia alle 9,30.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Cifaldi.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1951

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame del disegno di legge n. 2045, interviene alla seduta odierna l'onorevole Bartole, incaricato dalla II Commissione permanente (Esteri) di prendere parte alla discussione del provvedimento stesso.

Discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente Nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 210 milioni. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato. (2286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 210 milioni.

Prego il relatore, onorevole De Palma, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

DE PALMA, Relatore. Il disegno di legge n. 2286, sottoposto al nostro esame, ha per oggetto la concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo di lire 210 milioni a carico dello Stato. Va preliminarmente chiarito che questo contributo rappresenta il concorso erariale per il pareggio del bilancio per l'esercizio 1950-51 e si riferisce al saldo di impegni finanziari assunti.

Come è noto l'E.N.D.S.I. fu istituito con decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, numero 220, per provvedere alla distribuzione gratuita alle popolazioni civili dei soccorsi dagli Stati Uniti d'America assegnati allo Stato italiano.

L'attività svolta dall'Ente, sin dalla sua costituzione, ha portato un sensibile contributo alla risoluzione di urgenti necessità delle popolazioni colpite dalla guerra ed in condizioni di estremo bisogno. Tale attività non si è solo limitata alla distribuzione di medicinali, di soccorsi, ma anche alla distribuzione di decine di migliaia di pacchi C.A.R.E. che le agenzie americane inviavano in Italia in esenzione doganale. Inoltre, l'E.N.D.S.I. ha rifornito di materiali e di impianti ospedali, ambulatori, scuole, alloggi per senza-tetto, laboratori artigiani, svolgendo, quindi, un lavoro di una mole veramente rilevante. Se noi esaminiamo l'attività svolta e verifichiamo alcuni dati, possiamo renderci conto della vastità di tale lavoro. Basta considerare che

nell'anno finanziario 1944-45 furono spediti 120.169 colli per un ammontare di 4.428.436 chilogrammi, quantitativi che sono andati sempre aumentando negli anni successivi. Infatti, nell'anno 1945-46 i colli sono stati 604.471 per un ammontare di oltre due milioni di chilogrammi e così via per gli anni 1946-47, 1947-48, ecc., sino al recente esercizio 1950-51 (per il quale è stato chiesto il contributo di cui al presente disegno di legge) nel corso del quale furono spediti colli per un ammontare di chilogrammi 23.585.172.

Il 26 novembre 1948, con una Convenzione stipulata fra l'Italia e gli Stati Uniti, venivano affidate all'E.N.D.S.I. nuove mansioni che prima erano esercitate da agenzie americane stabilite in Italia, e che, naturalmente, a noi costeranno molto di più in quanto precedentemente materiali e pacchi inviati venivano presi in consegna da dette agenzie che provvedevano alla consegna a proprie spese. Con il 1948, viceversa, l'onere è stato assunto dall'E.N.D.S.I. che scarica, immagazzina e trasporta a proprie spese pacchi e materiali, perché una delle condizioni essenziali è che questa merce arrivi al destinatario gratuitamente. Le merci continuano ad arrivare e recentemente, in occasione dell'alluvione del Polesine, notevole è stato l'aiuto dato dall'E.N.D.S.I.

Nel 1948, lo Stato è intervenuto con un contributo di 650 milioni, nell'esercizio 1949-1950 il contributo è stato di 300 milioni e per l'esercizio 1950-51, oggetto del presente disegno di legge, il contributo si è ridotto a 210 milioni, in quanto si è potuto economizzare sia sulle spese di trasporto che su quelle del personale. La cifra richiesta riguarda: per 180 milioni di lire la copertura per il funzionamento e l'espletamento dei compiti affidati all'Ente, per 30 milioni il pagamento di noli ferroviari.

A me sembra, dati gli scopi dell'Ente e chiarite le ragioni che giustificano la richiesta del contributo, che la Commissione possa approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMENDOLA PIETRO. Dichiaro che voteremo contro questo disegno di legge, come già votammo contro i precedenti disegni di legge n. 392, che prevedeva un contributo a carico dello Stato di 650 milioni di lire e n. 1296, che prevedeva un contributo di 300 milioni a carico dello Stato e ciò per i seguenti motivi:

1°) perché non si è mai riusciti ad avere un rendiconto esatto e dettagliato delle spese

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1951

sostenute dall'E.N.D.S.I. per l'espletazione delle sue mansioni;

2°) perché, come si verificò l'altra volta, detti contributi sono stati poi sperperati per fini di parte, e nella fattispecie per aiuti ai pellegrini poveri.

Senza voler recare offesa ai suddetti pellegrini, ritengo che non era il caso che lo Stato italiano dovesse assumersi tale onere;

3°) perché, senza analogamente arrecare offesa alla Pontificia commissione di assistenza, buona parte delle attività dell'E.N.D.S.I. venivano monopolizzate da detta Commissione e presentate come sua esclusiva opera, mentre i milioni erogati rappresentavano denaro dei contribuenti italiani.

Sono queste le ragioni per cui noi votiamo contro il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di lire 210 milioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51 ».

PRESIDENTE. Desidererei rivolgere una domanda all'onorevole Sottosegretario Gava. L'articolo 2 prevede la copertura dell'onere a carico dello Stato per lo scorso esercizio finanziario, ma la dizione adoperata nel disegno di legge non è ortodossa, perché occorre indicare in questo ed in casi analoghi la legge con la quale si effettua la copertura, e non limitarsi alla indicazione del provvedimento come è stato fatto nel presente articolo. Pertanto, la domanda che io rivolgo all'onorevole Sottosegretario è questa: esistono motivi d'urgenza per cui noi possiamo soprassedere per questa volta alla modifica della dizione dell'articolo, tenuto presente anche il fatto che la Commissione finanze e tesoro del Senato ha già approvato il disegno di legge, oppure questi motivi non esistono e pertanto possiamo sospendere l'approvazione del disegno

di legge per procedere alla modifica di questo articolo?

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. L'obiezione è esatta nella sostanza, perché non si individua un provvedimento legislativo in una data o in un numero, come genericamente è stato fatto nell'articolo 2 con la dizione « terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio... »; ma, d'altra parte, pregherei di voler lasciare tale dizione, evitando di rinviare il disegno di legge al Senato.

PRESIDENTE. La raccomandazione vale, allora, come preghiera per l'avvenire.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava in esecuzione dell'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Roma il 23 dicembre 1950. (2045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava in esecuzione dell'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Roma il 23 dicembre 1950.

Prego il relatore, onorevole Schiratti, di illustrare il nuovo testo del disegno di legge da lui concordato col Governo.

SCHIRATTI, Relatore. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che, nella precedente seduta del 3 ottobre 1951, fu fatto un esame preliminare di questo disegno di legge e che furono allora approvati i primi quattro articoli. La Commissione ritenne poi opportuno rinviare l'ulteriore esame del disegno di legge in sede di discussione dell'articolo 5.

Non mi soffermo ad illustrare quali erano state, in sostanza, le perplessità, i suggerimenti che avevo prospettato in relazione a

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1951

questo disegno di legge. Nelle more del rinvio, presi i dovuti contatti con gli organi governativi, si è redatto un testo modificato degli articoli che vanno dal 5 in poi e che, a mio giudizio, rappresentano un equilibrato contemperamento di quelle che erano le varie tesi prospettate, ragione per cui ritengo che si possa procedere all'approvazione di detti articoli.

Nella precedente seduta del 12 dicembre 1951, ho sollevato un'ulteriore obiezione, nel senso che ho domandato al Governo se potevano partecipare al riparto dei dieci miliardi di lire anche quelle persone, le quali, avendo optato, ai sensi del Trattato di pace, per la cittadinanza italiana, non avevano ancora ottenuto che l'opzione fosse accettata da parte delle autorità jugoslave. Se si dà una risposta affermativa a questa mia domanda; non vi sarà, nell'interno del nostro paese, una discriminazione fra — chiamiamoli così — profughi giuliani; ma se, viceversa, si dovesse dare una risposta negativa e cioè non fossero ammessi a fruire dei benefici di questa legge coloro che, avendo fatto richiesta di opzione non hanno visto ancora accettata dal Governo jugoslavo tale loro opzione, avremmo una vasta categoria di persone che non sarebbe in condizione di fruire dei benefici previsti dal presente disegno di legge e ciò perché le autorità jugoslave — non si sa per quali ragioni, o è troppo evidente quali queste siano — non ha ancora accettato la loro opzione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il problema sollevato dal relatore, onorevole Schiratti, riguarda non una vasta categoria di profughi, ma un numero abbastanza rilevante di persone che hanno lasciato le zone già italiane per trasferirsi in Italia. Da informazioni assunte presso il competente ufficio ed in seguito all'esame delle domande di coloro che hanno chiesto l'opzione, attualmente non ancora riconosciuta dal Governo jugoslavo, è risultato che la grande maggioranza di essi è di lingua e di cognome jugoslavi; c'è, quindi, un motivo obiettivo per cui il Governo jugoslavo non aderisce all'opzione.

Mi è stato riferito che detto Governo non ha assunto questo atteggiamento per rappresaglia contro cittadini italiani; ma vi sono dei casi in cui il Governo stesso nega o ritarda l'opzione ai cittadini di nazionalità e di lingua italiani al fine di non essere costretto a pagare indennità per i beni nazionalizzati. Questi casi riguardano grandi proprietari ai quali il Governo jugoslavo, a seguito del Trattato di pace con l'Italia, dovrebbe pagare delle

indennità. Sono però casi limitati o non ancora conosciuti.

È questa una questione che dovrebbe essere regolata in sede di rapporti fra i due Stati, cioè in sede di politica estera, mediante trattative fra il Ministero degli esteri italiano e quello jugoslavo. Risulta che, in sede di conclusione dell'ultimo trattato con detto Governo, la questione è stata riesaminata e vi è stata, da parte del Governo jugoslavo, la promessa di rivedere i singoli casi per giungere ad un accordo. Questa è la situazione di fatto.

La situazione giuridica, purtroppo, impedisce al Governo italiano di riconoscere, con questo disegno di legge, l'indennizzo a favore di coloro che non siano stati legittimati, perché diversamente verremmo a snaturare non solo le disposizioni del Trattato con la Jugoslavia, ma anche la posizione dello Stato italiano, il quale non riconosce in alcun modo di essere debitore nei confronti di questi cittadini che hanno avuto i beni confiscati o nazionalizzati dalla Jugoslavia; ma, ai sensi della legge e dell'articolo 4 già approvato, promette soltanto di pagare a costoro quanto riuscirà ad ottenere, attraverso trattative internazionali, dal Governo jugoslavo e nei limiti previsti dalla legge e dai trattati. È evidente che se noi — indipendentemente dall'obbligo che ha il Governo jugoslavo di indennizzare costoro attraverso il Governo italiano, il quale pagherebbe ai cittadini che hanno subito confische od espropriazioni a seguito delle leggi interne jugoslave — assumessimo degli obblighi, derogando da questo principio, snatureremmo il principio stesso della legge ed assumeremmo un onere che domani potrebbe essere invocato da altri cittadini.

Per queste ragioni, non posso aderire al principio che possono essere indennizzati coloro i quali non hanno avuto il riconoscimento dell'opzione da parte del Governo jugoslavo; tuttavia si possono far voti che nel corso delle trattative fra i due Paesi le questioni vengano chiarite e risolte.

CHIOSTERGI. Le ultime parole dette dal Sottosegretario rappresentano la ragione per cui avevo chiesto la parola.

Evidentemente, la discussione di questo disegno di legge è molto disagiata; avrei espresso parere favorevole, se fosse stato accettato dal Governo un emendamento all'articolo 5, inserendo una precisa disposizione, circa i cittadini cui ha fatto cenno il Sottosegretario in quanto una gran parte dei detti cittadini che aspettano ancora il riconoscimento dell'opzione vivono a Trieste ed è per

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1951

noi facile constatare che essi sono di lingua italiana e di sentimenti italianissimi contrariamente a quanto è stato fatto balenare da parte jugoslava. Debbo aggiungere che ad essi è stato volutamente ed appositamente modificato il nome per farli passare come jugoslavi, mentre sono forse più italiani di noi. Ecco perché avrei voluto inserire all'articolo 5 un emendamento, ma poiché il Sottosegretario di Stato ci dichiara che è impossibile, per l'attuale situazione che c'è fra l'Italia e la Jugoslavia, di risolvere la cosa autonomamente, raccomandiamo al Governo di riprendere le trattative a favore di questi nostri fratelli che sono stati volutamente colpiti dal Governo jugoslavo per non far loro ottenere il rimborso ad essi spettante.

SCHIRATTI, *Relatore*. Non mi sento completamente tranquillizzato da quanto è stato detto dal Sottosegretario onorevole Gava. In verità, ed oggettivamente considerando la situazione, noi abbiamo due specie di optanti la cui opzione non è stata riconosciuta dalla Jugoslavia. Abbiamo una prima categoria di persone che, essendo di cognome, di lingua, di origine italiana, hanno optato e non hanno, in violazione dell'articolo 19 del trattato di pace, vista ancora riconosciuta la loro cittadinanza; una seconda categoria di persone le quali hanno forse avuto ed hanno, dal punto di vista jugoslavo, una nazionalità ed una caratteristica piuttosto jugoslava e ad i quali è più difficile applicare questo articolo.

Ora, io non scendo nel dettaglio dei nomi ma vi sono delle persone che hanno un nome che denuncia chiaramente l'origine italiana. Se mi permettete, faccio l'esempio dell'avvocato Lanzini, dal cognome italianissimo, il quale, essendo in Italia e avendo chiesto l'opzione per la cittadinanza italiana, allorché è stata portata la sua domanda di risarcimento all'esame della commissione italo-jugoslava, si è visto rigettare tale sua istanza perché « questo signore — è stato detto — è ancora cittadino jugoslavo ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Era forse un grande proprietario?

SCHIRATTI, *Relatore*. Non lo credo; aveva dodici o tredici ettari di terreno, formato più che altro di sassi. Questo rifiuto, quindi, è stato fatto in piena violazione dell'articolo 19, n. 2, del Trattato di pace, il quale dice: « Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1 ... la facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il

termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato... ».

Sono o non sono cittadini italiani? Per me sono automaticamente cittadini italiani, eppure la loro domanda non è stata accettata, ai fini del risarcimento, dalla commissione di Belgrado.

Prospetto questa situazione perché noi avremo numerosissimi casi di questo genere concernenti parecchie persone che, una volta approvata questa disposizione, non potranno fruirne.

PRESIDENTE. Se noi approviamo questo disegno di legge, una gran parte dei cittadini di cui trattasi ne potrà beneficiare?

SCHIRATTI, *Relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Quale è la soluzione che lei propone per gli altri che verrebbero esclusi?

SCHIRATTI, *Relatore*. Io prospetto la possibilità di includere una norma all'articolo 5 che contempra le persone considerate nell'articolo 19, n. 2 del Trattato di pace.

CHIOSTERGI. Questa soluzione è una riaffermazione di diritto e non mi pare che sia da escludersi a priori.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dico chiaramente quale è il mio pensiero in proposito. Io sono d'accordo nella sostanza e credo che il Ministero degli affari esteri debba fare tutto quanto è necessario per rimuovere questi ostacoli; da informazioni avute dalla commissione mista italo-jugoslava, posso dire che il caso di 200 di questi optanti può essere considerato come passibile di una revisione con soluzione favorevole. In questo disegno di legge, però, noi non possiamo prendere in considerazione il caso degli optanti non legittimati dalla Jugoslavia per le ragioni dette prima. Noi dobbiamo tener presente questo: che i cittadini che sono venuti via dalla Jugoslavia e si sono stabiliti in Italia, non hanno un diritto autonomo all'indennizzo; sono cittadini che hanno subito le leggi interne, come tutti gli altri cittadini jugoslavi, di espropriazione, di confisca, di nazionalizzazione, di riforma terriera, con forse qualche particolare crudeltà, in ragione della nazionalità, contro gli italiani stessi. Nei confronti di costoro, ai termini del Trattato, noi non dobbiamo dar niente, come non dovrà dar niente l'Inghilterra ai propri cittadini, la Svizzera ai propri cittadini, gli altri Stati ai propri cittadini che hanno subito la stessa sorte. In sede di trattative internazionali con la Jugoslavia, indipendentemente dal Trattato di pace — che non ha nulla a che fare in questa materia — noi,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1951

seguendo l'esempio della Gran Bretagna, della Svizzera e delle altre nazioni, abbiamo cercato di regolarizzare la situazione di costoro difendendone gli interessi come cittadini italiani e siamo pervenuti a questa conclusione: che la Jugoslavia indennizzerà i cittadini italiani con determinate somme che verserà al Governo italiano. Questo, pertanto, per favorire gli aventi diritto farà da tramite per il versamento ad essi degli indennizzi dati dalla Jugoslavia.

Ora, è evidente che se si introducesse in questa legge il concetto che, indipendentemente dall'indennizzo che deve pagare la Jugoslavia, il Governo italiano pagasse gli optanti, assumeremmo nei confronti di costoro un obbligo del tutto autonomo, che non ha ragione d'essere, e che domani potrebbe essere esteso agli italiani che già erano residenti in Romania, in Bulgaria, ecc., creando una situazione completamente nuova di fronte alla quale il Governo italiano non ha ragione di aderire non potendo assumersi il principio di dichiararsi debitore verso cittadini danneggiati dalla politica interna degli altri Stati.

Ecco perché, mentre dico che la questione deve essere portata avanti in sede di politica estera nelle trattative fra il Ministero degli esteri italiano e quello jugoslavo noi non possiamo inserire nessuna clausola, di quella indicata, in questo disegno di legge. Se la Commissione vuol fare un ordine del giorno da comunicare al Ministero degli affari esteri sono perfettamente d'accordo, perché aiuterà nelle trattative la nostra commissione italo-jugoslava; ma l'introduzione di quel principio che è stato accennato sarebbe pericolosa perché creerebbe un principio nuovo verso tutti gli italiani degli altri Stati che hanno subito vessazioni confiscatorie nei rispettivi paesi di residenza.

BARTOLE. Come ha già detto il Presidente, io partecipo a questa seduta per incarico della II Commissione permanente (Esteri), la quale ha espresso un voto che non può non essere tenuto in considerazione in questa sede.

Non tornerò sugli argomenti dibattuti nella seduta del 3 ottobre 1951 e terrò presente la opportunità di non far perdere tempo alla Commissione; ma se i colleghi me lo consentono, anche perché ho presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 5 che stiamo ora discutendo, vorrei brevissimamente illustrare i capisaldi di tale mio emendamento.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidererei che prima si risolvesse la questione già sollevata.

BARTOLE. Allora, restando, al problema degli optanti, dopo quanto ha detto il relatore e dopo le opportune dichiarazioni dell'onorevole Chiostergi, mi permetto rilevare che le affermazioni dell'onorevole Sottosegretario Gava non mi hanno persuaso e rimango dell'avviso che si debba trovare la maniera, come diceva appunto il relatore onorevole Schiratti, di inserire in questo articolo 5 una menzione speciale.

L'articolo 19 del Trattato di pace, che noi abbiamo presente, stabilisce che il criterio per la valutazione della cittadinanza è la lingua d'uso, criterio lasciato completamente alla discrezionalità della Jugoslavia ed opportunamente è stato detto che gente che si trovava in Italia dopo il 10 giugno 1940 si è trovata automaticamente ad avere il cognome modificato ed anche quando i loro familiari hanno dovuto cercare un documento per poter espatriare, si sono trovati di fronte alla necessità di accettare la richiesta, da parte delle autorità jugoslave, di modificare il cognome e ciò venne fatto d'autorità.

D'altra parte, il secondo comma dell'articolo 19 del Trattato di pace...

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma non c'entra in questa discussione l'articolo 19 del Trattato di pace!

BARTOLE. Se sono qui, ci sono per dire qualche cosa a nome della II Commissione permanente cui appartengo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io mi ero illuso di aver spiegato la cosa.

BARTOLE. Ma lei non ha spiegato tutto, perché, tra l'altro, qui si dice che l'opzione viene concessa al marito e non alla moglie. E infatti, c'è stata gente che è scappata in Italia per aver salva la vita ed ha i familiari al di là della frontiera che non possono venire perché si nega loro l'opzione avendo un cognome diverso da quello del marito. Questa, pertanto, è una situazione che deriva dall'applicazione letterale dell'articolo 19, comma secondo, del Trattato di pace.

D'altra parte, debbo rilevare che, in data 23 dicembre 1950, quando si è fatto quel tale Accordo per gli indennizzi, c'era un altro Accordo relativo alle opzioni che l'onorevole Sottosegretario ha ora citato. Entrambi gli Accordi non sono stati ancora ratificati dal Parlamento o, comunque, dalla Camera dei deputati.

Quando, poi, si dice che non vi è nessun diritto di indennizzare questa gente, io vi

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1951

richiamo all'articolo 79 del Trattato di pace che al terzo punto dice: « Il Governo italiano s'impegna a indennizzare i cittadini italiani i cui beni saranno confiscati... ecc. ».

Infine, non mi sembra che, accogliendo la richiesta dell'onorevole relatore, di far menzione della situazione degli optanti nell'articolo 5 del disegno di legge, si costituisca un precedente nei confronti di altri italiani che siano provenienti dalla Romania, dalla Bulgaria, ecc., perché con questo disegno di legge trattiamo esclusivamente una materia che è stata preventivamente concordata fra il Governo italiano e quello jugoslavo, quindi è una materia circoscritta e non mi sembra che si possa dedurre che il fatto possa costituire un precedente nei confronti di altri nostri cittadini.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei precisare ancora meglio il mio pensiero perché capisco che la materia non è perfettamente chiara ed è inevitabile, quindi, che si verifichi un po' di confusione.

Con riferimento ai beni degli italiani in Jugoslavia, noi dobbiamo tener presente tre situazioni:

1°) beni situati nel vecchio territorio della Jugoslavia, ai quali soltanto, onorevole Bartole, fa riferimento l'articolo 79 del Trattato di pace, ingiustamente, quindi, invocato in questa discussione;

2°) beni situati nei territori italiani passati — non ceduti — alla Jugoslavia in virtù del Trattato di pace; questi beni sono stati regolati diversamente, nel senso che nei confronti dei titolari dei beni nessuna confisca è stata prevista dal Trattato di pace;

3°) beni cosiddetti liberi, che non sono stati confiscati, nazionalizzati e che, teoricamente, sono nella piena disponibilità dei titolari.

L'articolo 79 fa obbligo al Governo italiano di indennizzare i beni che sono stati requisiti, detenuti, liquidati o presi nel vecchio territorio della Jugoslavia in pagamento di riparazioni e, siccome le riparazioni incombono al Governo italiano, è evidente l'obbligo del Governo italiano di indennizzare questi cittadini. L'articolo 79 si ferma qui e basta, non ha nulla a che vedere con le leggi interne di nazionalizzazione succedute alla stipula del Trattato di pace.

Che cosa è accaduto, viceversa, nei territori passati alla Repubblica Federale Jugoslava? Che con le leggi interne, che riguardano tutti i cittadini jugoslavi e tutti gli stranieri che avessero residenza nella Jugoslavia, ossia con

leggi eccezionali che non erano state neanche escluse dall'Allegato XIV del Trattato di pace, si è imposta la nazionalizzazione, la confisca, la requisizione di determinati beni. Per questi beni così nazionalizzati, ecc., il Governo jugoslavo ha assunto l'obbligo di indennizzare i propri cittadini ma, di fatto, non ha dato un soldo a nessuno. Avendo assunto questo obbligo, le nazioni interessate nel difendere i propri cittadini già residenti in questi territori, hanno cominciato ad intavolare trattative con il Governo jugoslavo per dire: « come avete indennizzato i vostri cittadini, trattandosi di diritto privato, dovete indennizzare anche i nostri cittadini. E la Gran Bretagna ha fatto un trattato a sé, la Svizzera lo stesso ed anche noi siamo riusciti a fare un Accordo con la Jugoslavia, con il quale questa si è impegnata ad indennizzare i beni di detti cittadini, verso cui lo Stato italiano non ha nessun obbligo. È stato regolato il modo come arrivare all'indennizzo, per cui si verificherà il caso che la Jugoslavia, mentre indennizzerà i cittadini che sono stati protetti dalle nazioni estere, non ha pagato ancora un soldo ai propri cittadini, di fronte ai quali resta solo la promessa che pagherà le indennità previste dalla legge.

Questa è la situazione di fatto, onorevole Bartole e, anche se fosse riconosciuta l'opzione di questi cittadini in base all'articolo 19 del Trattato di pace — che non ha nulla a che vedere con questa situazione — se anche per ipotesi la Jugoslavia riconoscesse queste opzioni, questi beni non vengono compresi fra quelli per i quali essa dà l'indennizzo ed il Governo italiano non dovrebbe corrispondere nulla. Sarà una questione di politica estera, di violazione del Trattato e degli accordi fra l'Italia e la Jugoslavia per cui il Governo italiano potrà lamentarsi di una violazione e richiedere che la Jugoslavia rispetti il Trattato, ma non sarà mai un obbligo dello Stato italiano di indennizzare questi cittadini. Ecco perché dicevo che la cosa doveva essere discussa in sede della II Commissione permanente. Se noi oggi ci sganciamo dai trattati e dalla legge approvata dal Parlamento, che fa obbligo all'articolo 4 di non corrispondere più di quanto la Jugoslavia mette a nostra disposizione, costituiamo un obbligo che non ha ragione di essere limitato ai soli cittadini che provengono dalla Jugoslavia, ma a tutti i cittadini che hanno subito confische al di là della cortina di ferro ed allora introdurremmo nella nostra legislazione un principio pericoloso, perché il Governo italiano si assumerebbe il rimborso di determinati danni recati ai suoi

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1951

cittadini in dipendenza di leggi interne di altri stati.

SCHIRATTI, *Relatore*. Per quello che mi riguarda io vorrei che da questa discussione — che non è stata superflua — uscisse almeno l'affermazione che, approvata la legge, in sede di ripartizione dei dieci miliardi di lire, qualora la Jugoslavia accettasse, posteriormente all'approvazione della legge, ancora delle opzioni, anche questi cittadini beneficiassero dell'indennizzo: ossia, che non si contempli lo stato di cittadino italiano oggi, ma lo stato di cittadino italiano anche se riconosciuto posteriormente all'approvazione del presente disegno di legge.

Questo, almeno, vorrei che risultasse dagli atti, in maniera che domani rappresenti un elemento di interpretazione per l'Amministrazione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Secondo informazioni in mio possesso, sembra che la Jugoslavia voglia rivedere la posizione di questi optanti non ancora riconosciuti ed io spero che quando questo disegno di legge sarà discusso al Senato si sia già determinata una qualche situazione nuova. Ad ogni modo, posso dire che i criteri della Commissione del tesoro italiano saranno estremamente rigidi; noi non daremo immediatamente tutto quello che si deve dare, cercando che intanto si regolarizzi la situazione degli interessati.

SCHIRATTI, *Relatore*. Con questo chiarimento mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Bartole di dare lettura e di illustrare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 da lui proposto.

BARTOLE. L'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 che io propongo alla Commissione è il seguente:

« Le anticipazioni sono accordate in ragione del 50 per cento sul primo milione del valore attuale dei beni menzionati all'articolo 1 della presente legge.

I pagamenti vengono effettuati tenendo conto del seguente ordine di precedenza:

a) a coloro che vivono nei campi profughi;

b) a coloro che posseggono la qualifica di profugo di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e che sono capifamiglia;

c) a coloro che, pur non essendo capifamiglia, posseggono la qualifica di profugo di cui al citato decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556;

d) agli altri.

Nell'ambito delle sopra menzionate quattro categorie, le singole pratiche vengono evase in base alla data di presentazione delle denunce in quanto complete nella documentazione. Per quelle presentate nello stesso giorno si procederà alfabeticamente.

Per beneficiare della precedenza di cui alla lettera a), coloro che vivono nei campi profughi debbono obbligarsi di lasciare il campo, fruendo della liquidazione di loro spettanza.

La qualifica attuale di capofamiglia deve essere provata con certificato del competente ufficio anagrafico.

Qualora, dopo effettuati tutti i pagamenti nel modo previsto dal presente articolo, rimanesse un'eccedenza, la ripartizione della stessa verrà fatta proporzionalmente alla somma precedentemente riscossa dai singoli aventi diritto, fino a conguaglio dell'ammontare del credito ».

Giacché ho la parola, vorrei ora dire qualche cosa perché il criterio fondamentale che in sostanza è stato dibattuto è quello relativo alla somma da concedersi a titolo di anticipazione su una determinata quota. L'articolo 5 parla di cinque milioni; io insisto perché le anticipazioni vengano accordate in ragione del 50 per cento sul primo milione del valore attuale dei beni legittimati. Le ragioni, brevisimamente, sono le seguenti: se la Commissione accoglie questa richiesta, che evidentemente è intesa a favorire i piccoli nei confronti dei detentori di beni maggiori — ed oggi un milione è una proprietà molto modesta — noi potremmo ripartire immediatamente, in base a circa 18.000 domande di piccoli e mille o duemila domande di grandi proprietari, dalle cinquecento alle seicentomila lire per profugo. Anche questo è un beneficio relativo; ma se consideriamo che vi sono altre provvidenze in atto a favore di questa gente, sommando queste provvidenze a questo anticipo di cinquecento o seicentomila lire si mettono in condizioni gli interessati di riprendere una qualsiasi pur modesta attività economica e produttiva.

Il problema principale, quindi, del quale dobbiamo preoccuparci, non è tanto dell'entità — perché effettivamente dieci miliardi si polverizzano fra tanta gente — quanto il fatto che noi diamo a vedere che, effettivamente, da parte nostra c'è questa sensibilità di carattere sociale nei confronti dei più modesti e dei più poveri. A questo proposito, anzi, metto in evidenza il fatto che i profughi aspettano questo anticipo da sei anni, perciò, attuando questo principio, noi accontenteremmo il 99 per cen-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1951

to dei richiedenti mentre, se accogliessimo la tesi di arrivare a cinque milioni, noi priveremmo di un beneficio immediato una quantità notevole di povera gente.

Sempre rimanendo nell'ambito dell'articolo 5, metto in evidenza che lo stabilire la precedenza in base alla data di presentazione delle domande, da un lato elimina la corsa alle raccomandazioni — che costituisce una piaga del nostro sistema amministrativo — e dall'altro riduce al minimo la possibilità di corruzione. Inoltre, istituiremmo un nuovo criterio che sarebbe bene estendere a tutti i pagamenti per indennizzo, in maniera da diminuire gli inconvenienti da intuirsi facilmente, mentre nei confronti dei profughi posso dire che questi sono assillati da faccendieri che promettono, che si fanno dare parcelle, con la prospettiva di benefici più o meno legittimi.

Spero che ci troveremo tutti d'accordo nel formulare un ordine del giorno — che avrà carattere impegnativo e che verrà discusso in sede della II Commissione quando si presenterà la ratifica dell'Accordo — nel senso di adottare il criterio di commisurare l'indennizzo al primo milione per facilitare la stragrande maggioranza dei nostri fratelli, tenuto conto che si tratta di gente sprovvista di mezzi e tuttora vivente in campi profughi.

PRESIDENTE. Dobbiamo tener presente che c'è gente che ha perduto tutto e pertanto dobbiamo cercare di venire incontro a costoro. Se commisurassimo l'indennizzo al milione, daremmo cinquecentomila lire a testa a questa povera gente. I colleghi si rendono conto che con cinquecentomila lire oggi si fa ben poco per risalire nella vita.

Aggiungo che l'onorevole Pesenti ha presentato un altro emendamento, sostituendo alla cifra di cinque milioni quella di dieci milioni.

Cosìché, da una parte abbiamo il limite minimo proposto dall'onorevole Bartole — cinquecentomila lire — dall'altra il limite massimo — dieci milioni — proposto dall'onorevole Pesenti.

SCHIRATTI, *Relatore*. Dichiaro che ho una certa perplessità ad accettare od esprimere parere favorevole all'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Bartole e ciò per due ragioni:

1°) con l'articolo 5, così come viene da noi sottoposto al Governo, e con il mio parere favorevole, si dà la preferenza ai titolari di beni che abbiano un valore attuale di cinque milioni. Non mi pare che si faccia opera di ingiustizia, perché oggi cinque milioni non

sono una grandissima cosa: pochi ettari di terra, un appartamento o una piccola bottega, e quindi non siamo ancora nella categoria dei capitalisti. Mi pare, francamente, che il criterio adottato nell'articolo 5, cioè che abbiano titolo preferenziale all'indennizzo coloro i quali abbiano avuto privazione di beni fino ad un valore attuale di cinque milioni, non possa dar adito all'affermazione che si voglia favorire una categoria di benestanti;

2°) anche io mi ero fatto propugnatore, nella seduta precedente, di una catalogazione di preferenze secondo la proposta fatta dall'onorevole Bartole, di dare cioè la preferenza a coloro che sono nei campi profughi, ecc. In linea astratta questa graduazione potrebbe andar bene, senonché mi sono preoccupato, se nell'intento di far bene, non si finisca poi per far male. Se, vale a dire, approviamo l'emendamento Bartole e ricominciamo in sede di assegnazione ad esaminare le posizioni degli appartenenti alla categoria *a*) ossia coloro che vivono nei campi profughi, e troviamo in quel settore due, tre, dieci, cento ditte che hanno una contestazione, noi non possiamo passare alla categoria *b*) — profughi capifamiglia — se non dopo aver risolto le contestazioni della categoria *a*) e via dicendo, per cui non risolveremmo mai niente. Penso, invece, che il titolo di preferenza dato a tutti coloro che hanno avuto un danno non superiore a cinque milioni, sia sufficiente garanzia di una distribuzione equa.

Non mi sento, perciò, di esprimere parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Bartole.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario all'emendamento Bartole per le ragioni pratiche esposte dall'onorevole relatore. I criteri proposti dall'onorevole Bartole sono umani...

BARTOLE. E non ammettono contestazioni; quando uno dimostra di esser profugo, basta.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non dico che ammettano contestazioni; la liquidazione delle indennità potrebbe formare oggetto di regolamento; ma anche in questo caso sarebbe pericoloso per le ragioni esposte dal relatore. Non si può stabilire la priorità di una categoria senza impedire che sorgano contestazioni per soddisfare aventi diritti di altre categorie che dovrebbero attendere la definizione delle controversie delle altre categorie per arrivare ad avere una parte dei loro diritti. Quindi, tutta questa materia discrezionale deve essere affidata necessaria-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1951

mente ai sani criteri del tesoro e delle Amministrazioni che procedono alla liquidazione.

Ma c'è una questione di principio che debbo far presente e che è tassativa nell'opporsi all'emendamento Bartole ed è che detto emendamento fa lo stesso trattamento ai beni liberi e ai beni nazionalizzati, il che noi non possiamo assolutamente ammettere in virtù dei trattati stipulati con la Jugoslavia. Il trattato del 1949, che regola questa materia, prevede che le indennità debbono essere corrisposte ai titolari di beni che siano stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a tutte le altre misure di carattere generale che toccano la proprietà. Questo è il punto fondamentale ed a questo titolo soltanto la Jugoslavia si è impegnata con l'articolo 3 di mettere a disposizione i dieci miliardi per la ripartizione dei quali ci stiamo occupando.

Il successivo Accordo del 23 dicembre 1950 ha ribadito questo principio dell'articolo 3, dandoci effettivamente quei dieci miliardi di lire che con l'accordo del 1949 erano stati soltanto promessi. Cosicché la Jugoslavia dà a tal fine un indennizzo mettendo a nostra disposizione dieci miliardi e noi, che siamo dei mandatari veri e propri della Jugoslavia, non possiamo alterare i termini precisi del Trattato medesimo.

Quale è stata la novità dell'Accordo del dicembre 1950? Questa: che mentre nel 1949 la Jugoslavia aveva fatto una promessa vaga di acquistare i beni liberi su domanda degli aventi diritto, con l'articolo 19 dell'Accordo ora citato, la promessa è diventata un impegno, ma non per questi beni, perché non c'è, né nel primo, né nel secondo Trattato, alcun regolamento finanziario, cioè la Jugoslavia non ha messo ancora a disposizione alcuna somma che valga a soddisfare questi beni liberi.

Ora, quando si fa confusione tra le due entità di beni, è evidente che non possiamo andare d'accordo. Comprendiamo tutti la posizione di questi piccoli proprietari che sono venuti dall'estero e che non hanno ancora avuta la possibilità di regolarizzare i loro beni che non sono stati soggetti a nazionalizzazione, né confiscati dalla Jugoslavia e per i quali la Jugoslavia non ha dato nessuna somma a disposizione; ma appunto in ragione di ciò abbiamo previsto all'articolo 9 la possibilità che il Governo italiano dia qualche cosa a costoro, dopo aver soddisfatto, in virtù dell'esecuzione dei Trattati, i diritti prioritari — non per volontà nostra, ma di colui che paga — di coloro che hanno avuto i beni sottoposti a nazionalizzazione.

Noi, quindi, non possiamo, con una legge, intervenire e violare un Trattato di carattere internazionale che ha profili di ordine privatistico.

In merito all'emendamento dell'onorevole Pesenti vorrei dire che, data questa impostazione, i dieci milioni sono assolutamente pochi, come sono pochi anche i cinquanta milioni, perché si tratta di risarcire aziende che stanno in condizioni precarie e che, con il versamento dell'indennizzo dato dalla Jugoslavia, vi è tutto l'interesse che si rimettano in sesto.

PESENTI. Dove debbono riprendere la loro attività?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In Italia.

PESENTI. In questo caso, le cose mi pare siano diverse e debbono essere trattate in modo differente, perché qui non si tratta di indennizzare chi ha avuto una perdita, ma di consentire che si ricostruiscano in Italia imprese che si trovavano in territorio jugoslavo. Il proprietario terriero non può trasferire il terreno e l'indennizzo servirebbe a comprare terreni da italiani; se questi non ha cinquanta milioni ne avrà dieci; non saranno tanti, ma gli permetteranno di ricostituire una situazione che gli consenta di vivere. La situazione delle imprese, invece, che debbono essere qui ricostituite rappresentano un problema la cui risoluzione può essere utile dal punto di vista non dell'interessato, ma da quello dell'economia del paese ed in questo caso si tratta di arrivare ad un articolo che dica presso a poco così: «Per il caso delle imprese, quando sussista la possibilità di ricostituire un'impresa in Italia che sia stata espropriata in Jugoslavia, il limite può superare i cinquanta milioni».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I criteri dell'onorevole Pesenti, dal punto di vista economico, sono esatti e questo giustifica perché si è giunti al limite dei cinquanta milioni. C'è il caso del proprietario terriero che è stato espropriato per la nazionalizzazione dei beni in Jugoslavia e che non può portare i suoi terreni in Italia e molto difficilmente potrà acquistarli in Italia; qui, però, soccorre il criterio giuridico e mi rivolgo alla sensibilità giuridica dell'onorevole Pesenti: noi, a termini del Trattato, dobbiamo necessariamente pagare questi titolari, perché la Jugoslavia ha messo a nostra disposizione i dieci miliardi per pagare coloro che sono stati colpiti dalla nazionalizzazione, una indennità, cioè, il cui debito grava sulla Jugoslavia.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1951

PESENTI. Ma secondo le misure jugoslave. Se la Jugoslavia ha valutato un ettaro dieci dinari, noi non dobbiamo dare più di dieci dinari per ettaro.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, c'è qualcosa di meglio: noi diamo il cinquanta per cento dei dieci dinari.

SCHIRATTI, *Relatore*. Tutto considerato, io insisto per la votazione dell'articolo.

BARTOLE. Chiedo nuovamente la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Bartole, lei ha già parlato, ha illustrato il suo emendamento al quale hanno risposto il Governo ed il relatore; non ritengo, quindi, che possa ancora parlare. Io porrò in votazione il suo emendamento, ma lei può ricorrere anche a qualche altro sistema; ad esempio a un ordine del giorno, perché il Governo non è contrario al suo criterio, ma soltanto a introdurlo in una disposizione di legge.

WALTER. Con la questione dei cinquanta milioni noi andiamo a favorire quattro o cinque grandi ditte, mentre vi sono una infinità di piccoli proprietari rifugiati nell'Alto Adige e nel Trentino, i quali hanno comprato a credito dei piccoli campi, quattro o cinque ettari ed aspettano questi dieci milioni per poterli pagare. Se noi favoriamo quelle ditte che sono già a posto perché sono piene di milioni — e di miliardi anche, perché erano forti sia in Italia che in Jugoslavia — noi andiamo a creare delle difficoltà ai suddetti piccoli proprietari che hanno appezzamenti di terreno di lieve entità.

Ritengo che l'emendamento dell'onorevole Pesenti sia l'unico che possa soddisfare tutte le categorie.

PESENTI. Ritengo che per questi casi il Governo debba proporre un particolare articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bartole, già letto, sul quale il Governo ed il relatore hanno espresso parere sfavorevole.

AMENDOLA GIORGIO. Si può votare per divisione? Io personalmente approvo il primo e l'ultimo comma, ossia che si dia un anticipo del cinquanta per cento.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ciò è detto anche nell'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 5, proposto dall'onorevole Bartole.

« Le anticipazioni sono accordate in ragione del 50 per cento sul primo milione del valore attuale dei beni menzionati nell'articolo 1 della presente legge ».

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la restante parte dell'articolo sostitutivo dell'onorevole Bartole, tranne l'ultimo comma che resta escluso secondo la proposta dell'onorevole Amendola, e precisamente:

« I pagamenti vengono effettuati tenendo conto del seguente ordine di precedenza:

a) a coloro che vivono nei campi profughi;

b) a coloro che posseggono la qualifica di profugo di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e che sono capifamiglia;

c) a coloro che, pur non essendo capifamiglia, posseggono la qualifica di profugo di cui al citato decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556;

d) agli altri.

Nell'ambito delle sopra menzionate quattro categorie, le singole pratiche vengono evase in base alla data di presentazione dell' denuncia in quanto complete nella documentazione. Per quelle presentate nello stesso giorno si procederà alfabeticamente.

Per beneficiare della precedenza di cui alla lettera a), coloro che vivono nei campi profughi debbono obbligarsi di lasciare il campo, fruendo della liquidazione di loro spettanza.

La qualifica attuale di capofamiglia deve essere provata con certificato del competente ufficio anagrafico ».

(Non è approvato).

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si è opposto alla graduatoria proposta dall'onorevole Bartole per ragioni pratiche e di principio, perché l'onorevole Bartole fa confusione fra beni liberi e beni nazionalizzati, mentre con i Trattati di cui sopra è cenno; la Jugoslavia ci ha messo a disposizione dieci miliardi di lire per indenizzare i soli beni nazionalizzati e pertanto noi non possiamo dare ad essi una destinazione diversa.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la restante parte dell'emendamento come prima specificato nonché l'ultimo comma dell'emendamento stesso che è così formulato:

« Qualora, dopo effettuati tutti i pagamenti nel modo previsto dal presente articolo, rimanesse un'eccedenza, la ripartizione della stessa verrà fatta proporzionalmente alla somma precedentemente riscossa dai singoli aventi diritto, fino a congruaggio dell'ammontare del credito ».

(Non è approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1951

Do lettura ora del testo dell'articolo 5 concordato fra il relatore e il Governo:

« Le anticipazioni, in misura non eccedente il cinquanta per cento del valore presunto dei beni, sono concesse ai titolari di beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064. Esse sono accordate con preferenza ai titolari dei beni legittimati il cui valore presunto non superi i 5 milioni di lire con un limite massimo di 50 milioni di lire per ogni avente diritto ».

Su questo articolo l'onorevole Pesenti ha presentato il seguente emendamento: sostituire le parole « con un limite massimo di 50 milioni » con le altre « con un limite massimo di 10 milioni ».

Pongo pertanto in votazione l'articolo 5 fino alle parole: « 5 milioni di lire ».

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'emendamento — ora letto — dell'onorevole Pesenti.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 5 nel testo precedentemente letto.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli altri articoli del nuovo testo concordato che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 6.

Il valore presunto di cui al precedente articolo 5 sarà determinato sulla base degli elementi raccolti dalla Delegazione italiana nella Commissione mista italo-jugoslava.

(È approvato).

ART. 7.

Il pagamento verrà effettuato mediante mandato diretto, emesso su ordine di accreditamento all'Intendenza di finanza di Roma.

(È approvato).

ART. 8.

Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni di cui alla presente legge e degli indennizzi di cui alla legge 5 dicembre 1949, n. 1064, nonché gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione totale o parziale a favore di Istituto di credito delle anti-

cipazioni e indennizzi predetti, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali, e dalle imposte di registro.

(È approvato).

ART. 9.

Con le stesse modalità e negli stessi limiti previsti dalla presente legge potranno essere concesse anticipazioni sulle somme spettanti a coloro che abbiano presentato irrevocabile dichiarazione di vendita per i loro beni in libera disponibilità situati in territorio jugoslavo.

(È approvato).

ART. 10.

Per la valutazione dell'ammontare dei beni di cui all'articolo 5 della presente legge saranno cumulati i beni di cui agli articoli 1 e 9 della presente legge.

(È approvato).

ART. 11.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad eseguire i pagamenti di cui all'articolo 2 della presente legge, prelevando i fondi necessari dal capitolo 479 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Ulteriori prelevamenti potranno essere effettuati dallo stesso capitolo 479 fino alla concorrenza massima delle disponibilità residue sulla somma prevista all'articolo 74, lettera E, n. 1, per le riparazioni dovute alla Jugoslavia.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se fosse possibile, ed unicamente per ragioni di forma, vorrei dire « per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

SCHIRATTI, *Relatore*. Non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 che con l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario Gava viene ad essere così formulato:

« L'onere indicato nell'articolo 2 della presente legge viene coperto mediante riduzione, di equivalente importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 479 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1951

SCHIRATTI, *Relatore*. Propongo che la Commissione approvi un ordine del giorno che sia di indirizzo all'Amministrazione interessata, se non in forma coattiva, almeno come espressione di voto, affinché tenga conto della graduatoria proposta nell'emendamento Bartole.

Propongo, inoltre, data la diversa formulazione dei vari articoli ora approvati rispetto al testo del disegno di legge originario che il titolo del provvedimento sia così modificato:

« Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella repubblica Federale Popolare Jugoslava ».

BARTOLE. C'è poi la questione degli optanti sulla quale mi riservo di presentare un ordine del giorno.

SCHIRATTI, *Relatore*. Mi associo a questa richiesta.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento del relatore onorevole Schiratti, relativo al titolo del disegno di legge il cui testo ho ora letto.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Bartole e Schiratti:

« La IV Commissione finanze e tesoro della Camera dei Deputati fa voti perché il Governo impegni ogni sua migliore sollecitudine nel risolvere, attraverso le opportune trattative, la situazione degli optanti per la cittadinanza italiana, la cui opzione non ha ancora ottenuto il riconoscimento da parte della Jugoslavia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Bartole:

« La IV Commissione finanze e tesoro fa voti perché i pagamenti vengano effettuati tenendo conto del seguente ordine di precedenza: a) coloro che vivono nei campi profughi; b) coloro che posseggono la qualifica di profugo di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 e che sono capifamiglia; c) coloro che, pur non essendo capifamiglia, posseggono la qualifica di profugo di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556; d) agli altri.

Nell'ambito delle suddette categorie, le singole pratiche vengono evase in base alla data di presentazione delle domande in quanto complete nella documentazione. Per le

istanze presentate nello stesso giorno si procederà alfabeticamente.

Coloro che vivono nei campi profughi debbono obbligarsi, per ottenere il beneficio di cui alla lettera a), di lasciare il campo, fruendo della liquidazione di loro spettanza.

La qualifica di capofamiglia deve essere comprovata mediante certificato del competente ufficio anagrafico ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo, nel senso che l'ordine del giorno venga interpretato come una enunciazione di criteri, non come un indirizzo tassativo al quale l'Amministrazione si debba attenere, altrimenti si verificherebbe quell'inconveniente messo prima in evidenza dal relatore, per cui una categoria non potrebbe esser presa in considerazione se non dopo che sia stata liquidata quella precedente, con il risultato di far passare chissà quanto tempo prima di giungere alle liquidazioni.

SCHIRATTI, *Relatore*. Ricordando quanto ho già detto, accetto i criteri esposti dall'onorevole rappresentante del Governo.

PESENTI. Io vorrei suggerire all'onorevole Sottosegretario, responsabile amministrativo, anche se quello che dico non è compreso nell'ordine del giorno, che l'Amministrazione si regoli nei pagamenti come si comporta nel versamento degli acconti per i danni di guerra, cioè tenendo conto, in generale, della situazione economica di coloro che debbono essere indennizzati, appunto per evitare quello che si diceva prima, ossia che si diano acconti elevati a coloro che già posseggono centinaia di milioni e che vivono benissimo in Italia.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Assicuro l'onorevole Pesenti che sarà tenuto conto del suo suggerimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'ordine del giorno Bartole precedentemente letto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed aggiunte alle disposizioni del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, relative alla sistemazione e alla liquidazione dei contratti di guerra. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche ed aggiunte alle disposizioni del decreto le-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1951

giudiziale 25 marzo 1948, n. 674, relative alla sistemazione e alla liquidazione dei contratti di guerra.

Prego il relatore, onorevole Petrilli, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

PETRILLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame contiene norme di carattere puramente amministrativo, con le quali si è ritenuto opportuno aggiungere, al Commissario, incaricato della sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, due vice commissari che lo assistano nei casi di impedimento o di assenza; inoltre, è prevista la possibilità di nominare un funzionario che coadiuvi il dirigente l'ufficio di segreteria. In terzo luogo si dà facoltà al Commissario di liquidare direttamente quelle pendenze che non superino le lire duecentomila, elevabili a lire quattrocentomila se vi è l'accordo della Amministrazione debitrice.

Con l'articolo 4 si dà facoltà al Commissario di liquidare direttamente le spese che si siano rese necessarie per compiere accertamenti e indagini disposti dal Commissario. Attualmente queste liquidazioni, che avevano luogo attraverso provvedimenti formali, erano di competenza del Tesoro, al quale, peraltro, resta la competenza di liquidare le indennità di carattere permanente dovute al Commissario, ai membri del Comitato e ai funzionari di segreteria.

Con l'articolo 5 si conferma la disposizione che già aveva modificato l'articolo 10 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e cioè, che possono essere presi in considerazione, ai fini della sistemazione, non soltanto i contratti di cui alle domande presentate, secondo l'articolo 10 del citato decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, entro 180 giorni dalla entrata in vigore del decreto stesso, ma anche quei contratti comunque denunciati ad una Amministrazione statale entro il 31 dicembre 1949.

Questa è la portata del provvedimento contenente disposizioni suggerite più che altro dall'esperienza che finora si è fatta in questo ramo dell'Amministrazione e da criteri di opportunità. Dichiaro di essere favorevole al provvedimento.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo col parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame

degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

A coadiuvare il Commissario, incaricato della sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, ai termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e a supplirlo in caso di sua assenza o impedimento, possono essere nominati due vice commissari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

(È approvato).

ART. 2.

Con decreto del Ministro del tesoro, può essere designato un funzionario a coadiuvare il dirigente l'ufficio di segreteria ed a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

(È approvato).

ART. 3.

Quando il credito denunciato per ogni singolo contratto non ecceda le lire duecentomila, il Commissario ha facoltà di liquidarlo, anche senza sentire il parere del Comitato istituito con l'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674.

Ove la liquidazione concordi con la proposta, al lordo, dell'Amministrazione debitrice, il limite di somma indicato nel comma precedente è elevato a lire quattrocentomila.

(È approvato).

ART. 4.

Le indennità spettanti ai membri del Comitato, ai componenti l'ufficio di segreteria ed agli esperti eventualmente incaricati di indagini ed accertamenti, ai termini dello articolo 14 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono liquidate dal Commissario ed imputate sul capitolo 633 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51 e corrispondente per gli esercizi successivi.

Resta ferma la competenza del Ministro del tesoro per la liquidazione delle indennità di carattere permanente, indicate nel primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo predetto.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1951

ART. 5.

Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, per la denuncia al Commissariato dei contratti, si applicano anche ai contratti comunque denunciati ad una Amministrazione dello Stato entro il 31 dicembre 1949.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato, di 20 milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari. (2290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato, di 20 milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari.

Prego il relatore onorevole Arcaini di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

ARCAINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, riconosciuto giuridicamente con regio decreto 19 novembre 1936, n. 2122, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha lo scopo di dare un'assistenza tecnico-bancaria a tutte le aziende associate. Si tratta di piccole aziende che hanno un'organizzazione elementare, una diffusione capillare nei piccoli paesi, che raccolgono i risparmi e li erogano in piccole operazioni di credito spesso senza possedere una attrezzatura tecnica, senza disporre di personale ben preparato e che, pertanto, per la stesura dei bilanci, per l'assistenza di carattere fiscale, per il contenzioso che qualche volta si manifesta nell'erogazione di questi piccoli crediti, hanno bisogno di essere illuminate, assistite.

Le Casse rurali in Italia, in questo momento, sono 783, i depositi raccolti ammontano intorno ai 35 miliardi, costituiti da piccole partite. Le Casse rurali, durante la guerra, hanno esercitato una funzione be-

nefica, la quale, ha fatto tra di esse anche delle vittime a causa anche della minore assistenza tecnica di cui hanno potuto fruire.

La Commissione sa che le Casse sono costituite in forma di società in nome collettivo; la necessità di difesa dei soci mi pare che sia in ragione delle gravi responsabilità che i soci stessi assumono in nome di una solidarietà che va apprezzata.

Dopo la guerra la costituzione delle Casse rurali si è venuta riprendendo e tra il 1950 e 1951 si sono costituite 49 piccole nuove Casse rurali. Secondo i dati raccolti sono in corso di costituzione — avendo già avanzata domanda al Comitato interministeriale del credito, che deve dare l'autorizzazione — altre 120 Casse rurali.

L'Ente nazionale delle Casse rurali ha fin qui vissuto, come del resto è previsto dal regio decreto istitutivo, di contributi versati dalle Casse rurali, di erogazioni effettuate da enti che vivono vicino alle Casse, in modo particolare banche di interesse nazionale a cui le Casse fanno affluire i loro risparmi e a cui debbono ricorrere per operazioni di risconto, l'assistenza, esplicata, però, è stata saltuaria e inadeguata alle esigenze del settore; e non è pensabile che la vigilanza della Banca d'Italia, senza la collaborazione di un ente, come quello di cui in questo momento parliamo, possa attendere alla assistenza delle Casse rurali.

L'ente ha numerose sedi di zona: Alto Adige, Trentino, Friuli, Veneto, Verona, Vicenza, Piemonte, Lombardia, Bergamo, Milano, Brescia, Codogno, Bologna, Cesena, Firenze, Pistoia, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Cosenza, Palermo; l'attrezzatura però è modesta per la vastità dei compiti ai quali deve attendere.

Il disegno di legge prevede la concessione di un contributo straordinario di venti milioni di lire che serve a ricostituire l'attrezzatura di questo ente e a dargli una più efficiente funzionalità. Non è previsto che il contributo debba ripetersi negli anni prossimi. Dobbiamo prevedere, però, che il prossimo anno l'Ente nazionale Casse rurali verrà ancora a chiederci un altro contributo. Nella fondata speranza che le condizioni dell'Ente miglioreranno, non si è creduto di dover stabilire un contributo fisso. In sostanza mi pare che la somma di venti milioni spesa in questo settore sia bene spesa; si tratta, in definitiva, di tutelare una massa di piccoli risparmiatori e di soci di istituzioni veramente benemerite nel campo del credito che esercitano limitando le spese di esercizio nelle cifre più modeste.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1951

Concludo, pertanto, proponendo l'accoglimento del disegno di legge e augurandomi che l'azione dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari sia feconda per la funzionalità delle Casse rurali esistenti e sia un mezzo di propulsione per la creazione di altre Casse rurali, le quali compiono una funzione capillare veramente importante nella vita del nostro paese.

PRESIDENTE. Avverto che la IX Commissione permanente (Agricoltura) ha espresso nella seduta odierna parere favorevole al presente provvedimento.

Osservo che all'articolo 2 si fa riferimento, per la copertura della spesa al capitolo 452 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52. Questo modo di finanziare lascia qualche perplessità, perché il citato articolo riguarda il Fondo di riserva per le spese impreviste.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ARCAINI, *Relatore*. Non so con quale criterio lo stanziamento sia stato fatto a suo tempo dal Ministero del tesoro se, seguendo un criterio molto aderente alle spese impreviste, si sia considerato imprevisto anche questo onere.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non deve dirsi che tutte le spese coperte con il capitolo n. 452 siano impreviste, perché c'è stato un giudizio, non so quanto rispondente alla realtà, che lo stanziamento di 9 miliardi di lire per spese impreviste sia stato eccessivo e che, pertanto, da esso si possono dedurre questi venti milioni che verrebbero impiegati per questo scopo. Dal punto di vista della forma, quindi, siamo salvi, dal punto di vista della sostanza non so.

PRESIDENTE. Se si accettasse questa sua impostazione bisognerebbe porre un'altra domanda: ci autorizza lei a credere che il Governo non proporrà dei provvedimenti per impinguare questo capitolo? Altrimenti diventa un giuoco.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho premesso che dal punto di vista formale la cosa può andare; dal punto di vista sostanziale non so come si sia operato.

FERRERI. Il prelevamento dal Fondo di riserva, così costituito, deve esser fatto solo con decreto presidenziale e spetta al Parlamento giudicare e convalidare se il Governo, con la firma del Presidente della Repubblica, abbia adoperato bene questo Fondo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prelevamento sì, ma non stanziamento. Il prelevamento si fa per le spese impreviste, ma in corso di esercizio si può prevedere che

uno stanziamento fatto per le spese impreviste sia eccessivo e pertanto si possano ridurre le disponibilità. L'ammontare della riduzione può essere impiegato per altre necessità. Ecco perché dico che dal punto di vista formale siamo a posto, ma non so se, dal punto di vista sostanziale, i nove miliardi siano eccessivi e bastino 8 miliardi e 880 milioni.

FERRERI. Non approvo questo concetto. Il capitolo spese impreviste non è detto che debba essere consumato se spese impreviste non si presentino nell'esercizio. Vulnerare il principio informatore di questo Fondo è un precedente il quale, dopo tutto quello che si è detto in altre circostanze, non deve essere accolto. Ci vogliono decreti presidenziali e spetta al Parlamento giudicare e convalidare se il Governo si sia ben servito di questo fondo. Un disegno di legge, che si presenta con una spesa, del tutto prevedibile, da coprire con il capitolo 452, secondo me, non è da approvare. È una situazione che non ha precedenti.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In sostanza, l'utilizzo delle somme in bilancio si distingue fra utilizzo normale ed utilizzo per spese impreviste, in questo senso: che il Governo senza attendere una disposizione legislativa, può, per spese impreviste, prelevare le somme, salvo poi a sottoporre a ratifica al Parlamento il prelevamento. Questa è la procedura normale e quando si stanziava una somma per spese impreviste, bisogna far calcolo a quello che può accadere normalmente seguendo l'esperienza dell'anno passato. Quindi, quando diciamo 9 miliardi, tiriamo un po' al massimo, perché non sappiamo se le spese impreviste saranno 9, 10, 12 miliardi secondo le necessità, le esigenze eccezionali che sorgono.

Questo dal punto di vista della procedura per l'utilizzo delle somme di cui al citato capitolo 452. Ciò non toglie che il Parlamento possa, nella sua sovranità, ritenere che lo stanziamento di questo capitolo, in un qualsiasi momento, sia eccessivo e lo si possa ridurre. Riducendolo ne deriva una disponibilità che può essere diversamente destinata.

PRESIDENTE. A prescindere da ogni altra considerazione ritengo che, anche essendo troppo lontana la fine dell'esercizio, non si possa impunemente toccare questo Fondo, ragione per cui possiamo rinviare l'esame del disegno di legge, invitando il Governo ad accertare se è possibile finanziare la spesa in altro modo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se si rinvia e se mi si dà il modo di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1951

eseguire questo accertamento, vedrò che cosa si potrà fare.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ricorderà che ripetute volte abbiamo richiamato noi stessi al rispetto delle leggi sulla contabilità dello Stato. La Commissione non può che rispettare la norma di condotta che ci siamo prefissi.

BARBINA. Vorrei domandare se sia possibile varare questo disegno di legge che riveste carattere di particolare urgenza.

PRESIDENTE. Onorevole Barbina, una volta che si intaccano principi che la Commissione si è impegnata di rispettare, non è possibile accogliere la sua domanda.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modifiche ed aggiunte alle disposizioni del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, relative alla sistemazione e alla liquidazione dei contratti di guerra » (2350):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	30
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava in esecuzione dell'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Roma il 23 dicembre 1950 » (2045):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	29
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

« Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 210 milioni » (2286):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	29
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Arcaini, Balduzzi, Barbina, Biasutti, Casoni, Chiamello, Chiostergi, Consiglio, Corbino, Costa, De Martino Alberto, De Martino Francesco, De Palma, Dugoni, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Pesenti, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Saggin, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Zagari.

È in congedo:

Cifaldi.

La seduta termina alle 12.